

Regionale n° 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;

VISTE le modifiche apportate al P.T.P. vigente con Deliberazione di Consiglio Regionale del 31.07.2007 n° 41;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 22.06.2012, con la quale sono state conferite le funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del D.L.gs n. 42 del 2004;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017 n° 31, inerente il regolamento recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146 co. 9 del D.L.gs 42/2004 e succ. modif. ed integr.;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. L.gs 42/2004 e dell'art. 11 delle N.T.A. del P. T. P. R.;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017 n° 31;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 146 co. 7 del D. L.gs 42/2004, IL Comune, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica e successivamente ha espresso il proprio parere: **Favorevole**.

PRESO atto che l'Ufficio Comunale ha ritenuto ammissibile, per il progettato intervento, il procedimento semplificato di autorizzazione ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017 n° 31 **allegato B di cui art. 3 co. 1 punti "18 e 21"**;

CONSIDERATO che il Comune ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici in data **05.09.2018**, ricevuta dalla medesima in data **18.09.2018** dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 11 co. 9 del D.P.R. 13 febbraio 2017 n° 31, in caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

RILEVATO che **non sussistono** in merito al progetto in questione precedenti autorizzazioni ex art. 7 della legge n. 1497/39.

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 è autorizzata l'esecuzione delle opere relative alla "SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RECINZIONE CON REALIZZAZIONE DI PARTI EX NOVO E OPERE DI SISTEMAZIONE DELL'AREA PERTINENZIALE DELL'ABITAZIONE SITA IN LOCALITA' BORGO SAN PIETRO"

1. La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;

2. Il Comune, prima del rilascio del titolo abitativo edilizio previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, deve accertare la Conformità urbanistico-edilizia delle opere alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e a quelle che disciplinano vincoli di altra natura. Il Comune deve inoltre verificare nel caso di presenza di gravami di usi civici o diritti collettivi sull'area interessata dall'intervento l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituto;

3. Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. 42/04;

4. La presente determinazione sarà pubblicata come disposto dall'art. 146 comma 13 del D. L.gs 42/2004 e s.m.i., di essa è data comunicazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Rieti e Latina, Via Pompeo Magno n. 2 00192 Roma, nonché al competente settore della Regione Lazio;

5. Sull'allegata copia del progetto è fatta annotazione degli estremi dalla presente determinazione e del parere espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;

6. La presente autorizzazione è immediatamente efficace, ed è valida per un periodo di cinque anni ai sensi del D.P.R. 139/2010 art. 4 co. 11. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;

7. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

IL TECNICO ISTRUTTORE

Dott. Arch. Vincenzo Luciano Beccarini



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Deborah VITELLI





COMUNE DI POGGIO BUSTONE

DECORATO AL VALOR MILITARE

PROVINCIA DI RIETI

C.A.P. 02018

Tel. 0746/689901

Fax 0746/688515

P.IVA 0010883057

Mail edilizia@comune.poggiobustone.ri.it

- UFFICIO AMBIENTALE -

Prot. n. 7350

Poggio Bustone, 07/11/2018

DETERMINAZIONE n. 08/2018

Pratica Edilizia

Ai sensi della legge regionale di sub delega n.8 del 22.06.2012

VISTA l'istanza, corredata dal relativo progetto, presentata ai sensi dell'art. 146 co. 2 del D.L.gs 42 del 22.01.2004 dal Sig. **Paolo Marcelletti**, in data **06.07.2018**, prot. n. **4605**, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per i lavori di "SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RECINZIONE CON REALIZZAZIONE DI PARTI EX NOVO E OPERE DI SISTEMAZIONE DELL'AREA PERTINENZIALE DELL'ABITAZIONE SITA IN LOCALITA' BORGO SAN PIETRO" in area sottoposta a vincolo imposto ai sensi dell'art. 134 co 1 lett. "C" del D. Lgs 42/2004 con **DM del 22/05/1985**;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ed in particolare l'art.146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'articolo 134;

VISTO l'art. 82 del D. P. R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTO il D. L. n. 312 del 27.06.1985 convertito nella legge n. 431 del 08.08.1985, artt. 1 ter e 1 quinquies;

VISTE le leggi Regionali n. 24 e n.25 del 06.07.1998, aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4475 del 30.07.1999, riguardante l'approvazione del Testo Coordinato delle norme tecniche di attuazione del P. T. P. n. 5 - Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e successive modifiche);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98, e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva Delibera della Giunta